



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/11/2010

=====

ADDI' 26/11/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aido	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALÀ	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: FORTE

DELIBERAZIONE N. 541

Oggetto:

AutORIZZAZIONE alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, ANCE e SACE FCT per la certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Regione Lazio ai sensi della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.



541 26 NOV. 2010 R

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Lazio, ANCE e SACE FCT per la certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Regione Lazio ai sensi della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"* (di seguito decreto-legge n. 185/2008);

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 3 bis, del citato decreto-legge n. 185/2008 prevede quanto segue: *"Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione;*

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione*



tributaria", ed in particolare gli artt. 77-bis e 77-ter concernenti il Patto di stabilità interno per enti locali e regioni;

VISTO

il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 "*Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208*", ed in particolare gli artt. 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

CONSIDERATO

che le carenze di liquidità della Regione Lazio, dovute, per ciò che attiene al pagamento degli investimenti, alle modalità di reperimento delle risorse finanziarie tramite ricorso al debito, non consentono alla Regione Lazio di garantire un flusso costante collegato allo stato di avanzamento dei lavori;

CONSIDERATO

altresi, che la rigidità delle regole dettate dal Patto di stabilità, impone di dover differire i pagamenti a favore di imprese che hanno svolto lavori per l'ente, sebbene conseguenti ad obbligazioni legittimamente assunte negli esercizi precedenti;

RITENUTO

opportuno dotarsi di uno strumento che consenta di regolare i flussi finanziari nei confronti delle imprese al fine di immettere liquidità nel sistema economico territoriale e limitare al massimo i costi derivanti dai ritardati pagamenti;

TENUTO CONTO

di quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, dall'art. 117 in merito alla disciplina della cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

CONSIDERATO

l'elevato debito accumulato nei confronti delle imprese del settore edilizio dovuto all'accumularsi dei ritardi nei pagamenti delle forniture rese a fronte dei quali è stato richiesto dall'associazione di categoria loro rappresentante, ANCE, un intervento tempestivo, anche attraverso una semplificazione delle procedure connesse alle operazioni di cessione del credito, al fine di limitare l'impatto sulle imprese delle conseguenze, in termini di liquidità, dovute a tali ritardi;



VALUTATA l'esigenza da parte della Regione Lazio di garantire un intervento concreto a favore di tali imprese che, nonostante i debiti accumulati, continuano ad eseguire i lavori previsti nei rispettivi contratti;

CONSIDERATA la disponibilità di SACE FCT ad assicurare a dette imprese l'anticipazione e/o cessione del credito a fronte della sottoscrizione di un accordo che definisca i termini e le condizioni di certificazione e pagamento da parte della Regione.

TENUTO CONTO che SACE FCT, quale società di factoring del Gruppo SACE partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si propone di contribuire alla regolarizzazione delle relazioni commerciali tra fornitori e Pubblica Amministrazione ed alla progressiva riduzione dei tempi di pagamento, alla luce degli indirizzi dettati dalla legislazione vigente in materia di certificazione dei crediti relativi a somministrazione di forniture, servizi ed appalti, di cui all'art. 9, comma 3-bis, della legge 2/2009, permettendo alle imprese di pianificare con certezza la dinamica dei flussi finanziari grazie all'attivazione della cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari.

CONSIDERATO che con riferimento a tali crediti, le imprese per il tramite dell'associazione di categoria, ANCE, hanno manifestato la loro disponibilità, alla sottoscrizione di accordi in cui, a fronte della certezza dei meccanismi di certificazione dei crediti e dei successivi pagamenti, ciò anche al fine di ottenere le migliori condizioni per un eventuale cessione a favore di banche ed intermediari finanziari autorizzati, rinunciano agli interessi di mora, rivalutazione monetaria, spese legali e qualsiasi ulteriore costo o onere maturati e maturandi sui predetti crediti, nonché rinunciano alle procedure legali attivate sui crediti certificati e ad attivare nuovo contenzioso e rinunciano, altresì, al contenzioso relativo ai crediti che pur essendo certificabili ai sensi del protocollo d'intesa non vengono richiesti in certificazione.

TENUTO CONTO che è interesse della Regione, mettere in atto tale accordo quale sperimentazione di una procedura più ampia da estendere a tutte le categorie di operatori economici che intrattengono rapporti con la Regione per le spese di investimento, nonché a tutte le banche ed intermediari finanziari



interessate, al fine di ottenere la semplificazione delle procedure connesse alle operazioni di cessione del credito certificato e le migliori condizioni economiche in un ottica di completa trasparenza e concorrenza.

RITENUTO

opportuno procedere all'attuazione della disciplina di cui al citato art. 9, comma 3 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificato dall'art. 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e ulteriormente modificato, dall'art. 31, comma 1-ter, del decreto legge 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in modo da assicurare liquidità alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni pubbliche debentrici;

RITENUTO

opportuno ai fini della definizione di credito certificabile fare riferimento: all'impegno di spesa che, sorto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità del pertinente capitolo di spesa; nonché alla liquidazione che costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

Il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali.

All'unanimità


DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

1. Di autorizzare la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, ANCE e SACE FCT, il cui schema sarà approvato con successiva determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale su proposta della Direzione Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi, che preveda i seguenti termini e condizioni:



- a) la Regione si impegna a concludere la procedura di certificazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta di certificazione ai sensi dell'Art.1 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza n. 29 del 19/05/2009;
- b) la Regione si impegna ad effettuare il pagamento di tutti i crediti certificati entro dodici mesi dalla data di certificazione alle seguenti condizioni :
- (i) in relazione ai Crediti sino al 31/12/2009, riconoscimento di un interesse pari al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. pro tempore in vigore dal 1° giorno successivo alla data di certificazione sino al 60° giorno; Euribor ad un mese, media mese precedente, maggiorato di 1 punto percentuale, divisore 365, dal 61° giorno dalla data di certificazione sino al 180° giorno; Euribor ad un mese, media mese precedente, maggiorato di 1,5 punti percentuali, divisore 365, dal 181° giorno dalla data di certificazione sino al 365° giorno;
 - (ii) in relazione ai Crediti a partire dal 01/01/2010, riconoscimento della sola sorte capitale dei Crediti Certificati senza oneri per la finanza pubblica.
- c) le imprese aderenti all'accordo e/o i loro cessionari, per il tramite della procura rilasciata all'ANCE, potranno partecipare per tutti i crediti relativi a fatture emesse a fronte di lavori effettuati per la Regione Lazio (i "Crediti");
- d) le imprese aderenti all'accordo e/o i loro cessionari, a partire dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa, non daranno impulso e sospenderanno qualsivoglia procedura legale eventualmente instaurata precedentemente alla sottoscrizione di tale protocollo e non attiveranno nuove procedure legali relativamente ai Crediti; successivamente all'avvenuta certificazione da parte della Regione, le imprese e/o i loro cessionari rinunceranno, nei termini che saranno indicati nel protocollo, a tutte le azioni legali attivate in relazione ai crediti certificati;
- e) le imprese aderenti all'accordo e/o i loro cessionari rinunciano altresì agli interessi maturati e maturandi previsti dalla legge e/o nei rispettivi contratti, oltre ad ogni eventuale onere o spesa, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali ed altri accessori in relazione ai crediti certificati;
- f) le imprese aderenti all'accordo e/o i loro cessionari, potranno cedere i Crediti, oggetto di certificazione, a condizione che detti crediti siano ceduti nella loro interezza e per la loro totalità mediante atti di cessione perfezionati e notificati alla Regione a mezzo Ufficiale Giudiziario nel pieno rispetto della normativa vigente;
- g) la SACE FCT, si impegna quale soggetto Cessionario, ad assicurare alle imprese la cessione del credito entro 10 giorni dalla data di certificazione, contenendo gli oneri a carico delle



541 26 NOV. 2010 *h*

imprese sui Crediti pregressi, sino al 31/12/2009, applicando una commissione non superiore al 0,50 % del credito certificato

2. Gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura sul capitolo T19404, esercizio finanziario 2010, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente Deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione (www.regione.lazio.it) e ne sarà data adeguata pubblicità a mezzo stampa.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 29 NOV. 2010

